



Direzione 2
Settore affari generali e servizi per l'istruzione

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE CON SEDE
LEGALE E ATTIVITÀ PREVALENTE NELLA CITTÀ DI LODI DA
ALMENO DUE STAGIONI SPORTIVE**

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 O ANNO SPORTIVO 2025.

1. OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi (approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 108 del 23/06/2017 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 10/09/2019), in attuazione dei programmi dell'Amministrazione comunale per la promozione dell'attività sportiva lodigiana e in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 17/12/2025, con il presente avviso il Comune di Lodi ha intenzione di assegnare per **l'anno sportivo 2025/2026 o anno sportivo 2025** contributi a sostegno a sostegno dell'attività ordinaria dei richiedenti.

Le richieste di contributi dovranno riguardare le attività ordinarie svolte dai soggetti di cui all'art. 2 nella stagione sportiva 2025/2026 o anno sportivo 2025.

Sulla base delle risultanze del presente avviso e della conseguente istruttoria, l'Amministrazione prevedrà a bilancio le risorse che, in ogni caso, saranno ripartite sulla base di quanto previsto nel presente documento e in rapporto all'entità delle risorse stanziate.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente gli enti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituiti;
2. non avere scopo di lucro;
3. avere sede legale e attività prevalente nella città di Lodi da almeno due stagioni sportive;
4. aver reso dichiarazione sostitutiva non autenticata con cui si attesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (laddove registrati presso la C.C.I.A.A.);
5. non avere contenziosi con il Comune di Lodi alla data del 1° settembre 2025;
6. non avere, nei confronti del Comune di Lodi, pendenze debitorie derivanti dall'utilizzo delle strutture sportive a qualunque titolo utilizzate, alla data del 1° settembre 2025;
7. avere prodotto attestazione in merito alla occupazione di immobili di proprietà comunale: sarà valutata l'esclusione una volta verificata la mancanza di regolari pagamenti e/o una situazione debitoria, a qualsiasi titolo riferita a tale occupazione, nei confronti del Comune di Lodi;



8. aver regolarmente approvato il bilancio relativo alla stagione sportiva 2023/2024 o all'anno sportivo 2024;
9. non avere conseguito, nell'anno 2025, contributi a qualsiasi titolo, di importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000,00, dal Comune di Lodi;
10. in caso di soggetti che abbiano a qualunque titolo in uso strutture sportive comunali, aver sottoscritto i relativi contratti alla data di presentazione della domanda;
11. avere reso dichiarazione che attesti che il soggetto rientra tra i soggetti esonerati dal rispetto dell'art. 6 co. 2 del D.L.78/2010 convertito con modificazioni con L. n. 122/2010 o che ha ottemperato a quanto previsto dalla medesima norma;
12. avere reso dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i, sul **titolare effettivo**;
13. essere Associazioni Sportive o Società Sportive con una delle seguenti caratteristiche:
 - essere affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI e/o al registro RAS – Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - essere affiliate alle Discipline Sportive Associate al CONI o al CIP e iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI e/o al registro RAS – Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14. Condividere la “Carta Etica” dei valori dello sport allegata all'avviso.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ogni ente può presentare una sola domanda. Qualora un ente presenti più di una domanda, sarà presa in considerazione ai fini della valutazione e dell'erogazione del contributo l'ultima pervenuta. La documentazione di partecipazione sottoelencata dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 6 febbraio 2026 esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo comunedilodi@legalmail.it ovvero tramite consegna al protocollo del Comune nei giorni di apertura¹.**

In caso di utilizzo della PEC, nel campo oggetto dovrà essere riportato “(denominazione dell'Ente) – AVVISO CONTRIBUTI SPORT 2025. RICHIESTA DI CONTRIBUTO”.

Qualora si rendessero necessari più invii, l'ulteriore documentazione richiesta dovrà essere inviata con le stesse modalità e allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata riportando specificatamente nel campo oggetto: “(denominazione dell'Ente) – AVVISO CONTRIBUTI SPORT 2025. RICHIESTA DI CONTRIBUTO” seguito dalla numerazione progressiva (es: 1/A o 2/B etc.).

Non saranno prese in considerazione e ammesse le domande o la documentazione trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o inviate da indirizzi e-mail ordinari o pervenute oltre il termine. La documentazione da inviare, redatta in lingua italiana, è la seguente:

1. Domanda di partecipazione (**Allegato 1**) secondo il modello allegato, completata di ogni informazione richiesta e delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione, **sottoscritta digitalmente o olograficamente dal rappresentante legale**;

¹ Giorni e orari di apertura dell'Ufficio protocollo sono consultabili sul sito internet istituzionale cliccando sul seguente link: [Orari apertura protocollo Comune di Lodi](#).



2. copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale (solo in caso di sottoscrizione olografa);
3. copia dell'atto costitutivo dell'Ente richiedente con allegato lo Statuto vigente, redatti con atto notarile o con scrittura privata registrata presso l'Agenzia dell'Entrate, qualora non iscritti alla C.C.I.A. o, in alternativa, indicazione del possesso di tali documenti da parte del Comune di Lodi;
4. in caso di procura: documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente;
5. ricevuta del pagamento del bollo assolto virtualmente pari a € 16,00 o in alternativa la scansione di un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale) in cui vi sia applicata una marca da bollo da 16,00 € opportunamente annullata. In caso di esenzione, dovrà essere chiaramente indicata la normativa di riferimento.

Le richieste di chiarimenti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: sport@comune.lodi.it fino al quarto giorno antecedente il termine di presentazione delle domande. Le risposte saranno pubblicate tramite FAQ entro il terzo giorno lavorativo antecedente il termine di presentazione delle domande.

L'esito dell'istruttoria sarà approvato con apposito provvedimento e pubblicato sul sito internet del Comune di Lodi www.comune.lodi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti/Determinazioni”, nonché all'Albo Pretorio online.

4. VALUTAZIONE

Sarà costituita un'apposita Commissione interna che valuterà i contenuti delle domande così come descritti nell'istanza, sulla base dei criteri di seguito specificati.

Ognuno degli elementi sottoindicati sarà oggetto di specifica valutazione.

In caso di necessità di integrazione e/o di regolarizzazione della documentazione presentata, i soggetti beneficiari saranno esclusi qualora non presentino tali integrazioni e non provvedano alla regolarizzazione della documentazione entro i termini fissati, non inferiori a 10 giorni, che saranno comunicati dall'Amministrazione.

Sulla base della facoltà prevista dall'art. 13 del citato Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi, l'Amministrazione ha stabilito i seguenti criteri di valutazione delle domande:

CRITERI VALUTAZIONE

N.	Criteri di valutazione	N.	Sub criteri di valutazione	Criteri di attribuzione dei punteggi	Q - quantitativi	T - tabellari	PUNTEGGIO criterio Max
1	Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata	1.1	Risultare iscritti alla Consulta dello sport alla data di pubblicazione del presente avviso	Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio, l'Amministrazione verificherà d'ufficio l'effettiva iscrizione alla Consulta.	15	30	45
		1.2	Numero di iniziative, svolte nel 2025, aperte alla cittadinanza escluse gare organizzate direttamente dalla federazione, saggi e open day (da	Il punteggio è così attribuito: - nessuna iniziativa: 0 punti - fino a n. 2 iniziative: 15 punti - da n. 3 iniziative: 30 punti			



			comprovare in fase di istruttoria)				
2	Grado di rilevanza territoriale dell'attività	2.1	Numero di tesserati nella stagione sportiva 2025/2026 o anno sportivo 2025 alla data di presentazione della domanda di contributo	Il punteggio è attribuito sulla base del dato dichiarato nella domanda di partecipazione. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione. Il punteggio massimo è attribuito al soggetto che avrà indicato il numero maggiore di tesserati. I punteggi dei restanti soggetti sono attribuiti proporzionalmente rispetto al punteggio massimo.	12		
3	Livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione	3.1	Numero di atleti tesserati di età pari o inferiore ai 16 anni almeno pari al 60% del totale dei tesserati alla data di presentazione della domanda di contributo	Il punteggio è attribuito sulla base del dato dichiarato nella domanda di partecipazione. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione		30	50
4	Quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento	4.1	Numero di iniziative/progetti realizzati per i propri tesserati, escluse le gare organizzate direttamente dalle federazioni o altri enti, nell'anno 2025 (da comprovare in fase di istruttoria)	Il punteggio massimo è attribuito all'operatore economico che avrà indicato il maggior numero di iniziative. I punteggi dei restanti soggetti sono attribuiti proporzionalmente rispetto al punteggio massimo	8		
5	Agevolazioni per soggetti fragili	5.1	Possibilità di iscrizione gratuita a soggetti che versano in condizioni di fragilità economica o che siano diversamente abili	Il punteggio è attribuito sulla base del dato dichiarato nella domanda di partecipazione e dovrà avere apposita evidenza nell'ultimo bilancio approvato (stagione sportiva 2023/2024 o anno sportivo 2024).		5	5
6	Sostegno alle spese di gestione	6.1	Sostenere spese per affitti o canoni per l'utilizzo di strutture sportive non di proprietà del Comune di Lodi e della Provincia di Lodi nella stagione sportiva 2025/2026 o anno sportivo 2025	Il punteggio è attribuito sulla base del dato dichiarato nella domanda di partecipazione. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione. Il punteggio è così attribuito: - se si usufruisce a qualunque titolo di spazi concessi dal Comune di Lodi: 35 punti - se non si usufruisce di alcun spazio del Comune di Lodi: 50 punti	50		50
TOTALI				100	50	150	

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi attribuiti mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della presenza o meno di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio complessivo finale per ciascuna domanda sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai singoli criteri.

Non saranno ammessi al contributo le domande che raggiungeranno un punteggio complessivo inferiore a **55**.

5. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà assegnato ai richiedenti nei limiti indicati all'art. 1 fino ad esaurimento del budget disponibile secondo l'ordine di graduatoria, fatta salva la verifica della documentazione richiesta dall'avviso e dal Regolamento dei contributi e le verifiche successive sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

L'importo del contributo spettante a ciascun soggetto sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito fino a un massimo di € 3.500,00



In caso di residui o di incremento del budget da parte dell'Amministrazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

La graduatoria rimarrà valida fino al 31 agosto 2026.

6. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il soggetto beneficiario, per ottenere la liquidazione del contributo, dovrà inviare (ove non già trasmessa contestualmente alla domanda) la documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate nella domanda di contributo e ogni altro documento venga richiesto dall'Amministrazione purché necessario alla corretta e compiuta valutazione delle domande. Le modalità saranno indicate nella suddetta comunicazione. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre (a pena di decadenza dal contributo) il termine comunicato che sarà comunque non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni dall'invio della stessa.

7. RISERVE E CONTROLLI

Il presente Avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione comunale, che potrà sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che perciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda di contributo non dà diritto all'erogazione del contributo.

L'Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulle dichiarazioni rese, anche presso la sede del soggetto beneficiario, senza preavviso alcuno.

Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati nonché l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la possibilità di ulteriori casi di esclusione, con congrua motivazione, in relazione a situazioni contrarie ai principi della buona amministrazione, l'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati richiesti per la partecipazione al presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e trattati dal Comune di Lodi in qualità di Titolare del trattamento dei dati.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si informa che la Responsabile del Procedimento (RdP) è la sig.ra Aldina Seminara – Ufficio sport, alda.seminara@comune.lodi.it.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Demuro



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 comma 2 del D.L.78/2010 convertito con modificazioni con L. n. 122/2010:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salvo l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.



6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N. 187, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2010, N. 217)).

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)

Secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Il D.lgs. n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), impone ai Titolari Effettivi di alcune categorie di soggetti (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust, ecc.) l'obbligo di comunicazione della propria qualifica al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni concernenti il Titolare Effettivo.

Art. 10 del D.lgs. 231/2007

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) **procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**